



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 136 del 14/12/2019

OGGETTO: PROROGA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31.12.2024

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti:

- gli articoli 45 e 46 del Ccnl 14/9/2000, che disciplinano la mensa e i buoni pasto, sancendo che i buoni pasto possono essere usufruiti dai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
- l'art. 26 del CCNL 21/5/2018 "Pausa", che dispone che qualora la prestazione lavorativa ecceda la sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina di cui agli articoli 45e 46 del CCNL 14/9/2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del ccnl 9/5/2006;

preso atto che:

- l'art. 45 comma 1 CCNL dispone che l'istituzione del buono pasto sostitutivo della mensa avviene previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- il confronto con le Organizzazioni sindacali è avvenuto come da nota prot. 988 del 15/1/2018;
- il costo convenzionale di un pasto ammonta a euro 10,50 pertanto l'importo del buono pasto è stabilito dall'Amministrazione Comunale in euro 7,00 (buono pasto cartaceo), pari ai 2/3 della somma che l'ente avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa;
- spetta all'amministrazione definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione, così come definita nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 13 del CCNL 9/5/2006, gli enti individuano *"in sede di contrattazione decentrata integrativa quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro"*;
- in applicazione del menzionato articolo con il contratto decentrato integrativo 7/3/2018 è stato convenuto fra delegazione trattante di parte pubblica e delegazione trattante di parte sindacale che, per il buono pasto per gli agenti di polizia locale, la pausa pranzo è di 15 minuti collocata all'inizio o alla fine del turno con prestazione lavorativa mattutina e pomeridiana;

considerato che con delibera di Giunta n. 29 del 09/03/2018 è stata approvata la disciplina dei buoni pasto, valida fino al 31/12/2019;

ritenuto di prorogare la suddetta disciplina fino al 31/12/2024;

DELIBERA

- 1) **di prorogare** la disciplina dei buoni pasto indicata in delibera di GC 29 del 9/3/2018 e riportata in allegato fino al 31/12/2024;

2) **di dare atto che** a bilancio 2020/2021 lo stanziamento ammonta a euro 14.000,00 sul capitolo 125.300.490 “spesa per servizio mensa personale dipendente” ed euro 500,00 al capitolo 108.200.141 “spese pasti polizia locale”;

3) **di tenere conto** in sede di predisposizione dei bilanci 2022-2024 della spesa in parola.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO MANTOVANO

DISCIPLINA DEL BUONO PASTO

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa nella forma dei buoni pasto, in conformità agli articoli 45 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 e all'art. 13 del CCNL del 09.05.2006 e **in conformità alla Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 9/3/2018 fino al 31.12.2024.**
2. I buoni pasto, scelti dall'Amministrazione in forma cartacea, hanno la funzione di mezzo di pagamento in quanto danno al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati (ristoranti, mense, supermercati...) la somministrazione di pasti o prodotti alimentari, escludendo ogni prestazione in denaro. Essi sono fruibili in pubblici esercizi appositamente convenzionati e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.
3. La fruizione del buono pasto è regolata dai seguenti principi:
 - a. è necessario che il lavoratore sia in servizio, con presenza rilevata dal sistema di rilevazione automatica delle presenze;
 - b. è necessario che il dipendente presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (o viceversa in caso di lavoro normalmente prestato al pomeriggio e lavoro straordinario al mattino). L'orario di lavoro mattutino ordinario inizia alle 7.30 e termina alle 13.00, con flessibilità di 45 minuti dalle 7.30 alle 8.15 e conseguente fine dell'orario mattutino alle 13.45 in caso di inizio dell'attività lavorativa alle 8.15, secondo le vigenti disposizioni sindacali.
 - c. è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste nei successivi articoli, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - d. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 – Diritto al buono pasto

1. Ha diritto al buono pasto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che part time.
2. Il diritto di usufruire del buono pasto spetta al dipendente nei giorni in cui ha prestato attività lavorativa mattutina e attività lavorativa pomeridiana nel/i giorno/i di rientro pomeridiano stabilito/i con provvedimento del Sindaco, purchè siano prestate nella giornata lavorativa almeno 8 ore complessive di lavoro effettivo, ivi incluse le ore di formazione autorizzate per aggiornamento professionale per conto dell'Ente, con una pausa pasto di almeno 30 minuti e non oltre 2 ore.
3. Fatta salva la disciplina del buono pasto in caso di lavoro straordinario o recupero, il diritto spetta agli agenti di polizia locale, che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e/o la continuità del servizio, debbano prestare attività lavorativa ulteriore rispetto al turno per almeno 15 minuti, autorizzata dal Responsabile di settore, con pausa non inferiore a 15 minuti collocata all'inizio o alla fine del turno, con prestazione lavorativa mattutina e pomeridiana.
4. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno, anche se l'attività prosegue nella sera.
5. I titolari di Posizione Organizzativa e il Segretario Generale hanno diritto ad un buono pasto nel/i giorno/i di rientro pomeridiano stabilito/i con provvedimento del Sindaco, purchè siano prestate nella giornata lavorativa almeno 8 ore complessive di lavoro effettivo e un buono ulteriore a settimana negli altri giorni in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, purchè vengano svolte complessivamente almeno 8 ore di lavoro effettivo.

6. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in missione, ma al rimborso delle spese sostenute per i pasti consumati.
7. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio, comunque l'assenza sia giustificata.
8. L'attribuzione del buono pasto è connessa alla effettiva prestazione del servizio, certificata dall'apposito sistema di rilevazione delle presenze, controllata dal Responsabile di settore.
9. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di permessi orari retribuiti o non retribuiti, il buono pasto viene assegnato solo se l'entità dell'attività lavorativa del giorno non risulta ridotta al di sotto dei minimi orari previsti per aver diritto al buono.
10. Sono considerate ore lavorative quelle per allattamento agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, ma il buono pasto si matura purchè vi sia ripresa dell'attività lavorativa pomeridiana (Aran M 260).

Art. 3 – Diritto al buono pasto per lavoro straordinario o recupero di ore di lavoro

1. Il diritto spetta in caso di lavoro straordinario o di recupero di ore di lavoro (recupero permesso breve art. 20 CCNL 6.7.1995), debitamente preventivamente autorizzato, con attività lavorativa mattutina e attività lavorativa pomeridiana per almeno **8** ore con una pausa pasto di almeno 30 minuti e non oltre 2 ore.
2. Nei casi di cui al comma 1, i buoni pasto complessivi utilizzabili nella settimana, inclusi quelli di cui all'art. 3 per tutto il personale dipendente, non possono eccedere il numero di 2. Le suddette limitazioni non si applicano nei casi di lavoro straordinario elettorale di cui al comma successivo.
3. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale autorizzato, anche festivo, è autorizzato l'utilizzo del buono pasto purchè siano prestate nella giornata lavorativa almeno 6 ore complessive di lavoro effettivo distinto in mattutino e pomeridiano, computando a tal fine sia il lavoro ordinario sia il lavoro straordinario elettorale, con una pausa di almeno trenta minuti e massimo due ore.

Art. 4 – Valore del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto cartaceo è fissato in **€ 7,00** (valore facciale usufruibile dai dipendenti); la differenza tra il valore convenzionale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta è a carico del dipendente.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. I buoni devono essere conservati con la massima cura da parte del personale. Nel caso di furto, smarrimento o deterioramento non verranno forniti duplicati. Dopo la consegna all'avente diritto il buono pasto entra nella sua disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.

Art. 6 – Procedure di erogazione dei buoni pasto- responsabilità

1. Fatta salva la revisione della procedura durante il periodo di validità della presente disciplina per esigenze organizzative, i buoni pasto cartacei sono acquistati e conservati dall'ufficio economato. Sono consegnati ad ogni Responsabile di servizio per la distribuzione al personale allo stesso assegnato, posteriormente al periodo di maturazione (mensile).
2. Il controllo sulla spettanza e sul corretto utilizzo è sotto la responsabilità del Titolare di Posizione Organizzativa presso il quale è inquadrato il dipendente che utilizza il buono pasto.
3. I buoni spettanti vengono conteggiati posticipatamente mensilmente dal Titolare di Posizione Organizzativa o da un suo incaricato espressamente individuato sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle timbrature.

4. I buoni conteggiati devono essere comunicati all'ufficio personale entro il 5 del mese successivo per l'inserimento degli importi eccedenti il limite di tassazione in busta paga.
5. I buoni conteggiati devono essere comunicati all'ufficio economato entro il 5 del mese successivo per effettuare acquisti mirati.

Art. 7 –Responsabilità e controlli

1. Il buono pasto non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato.
2. Il dipendente è tenuto a utilizzare il buono pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri, nei limiti e con le modalità stabilite negli articoli precedenti.
3. L'indebito uso può dar luogo non solo al recupero di essi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di negligenza.
4. L'impiego eccedente i rientri autorizzati comporta la decurtazione stipendiale corrispondente al valore dei buoni indebitamente usufruiti, restando impregiudicata la facoltà per l'amministrazione di adottare i provvedimenti disciplinari.
5. L'utilizzo dei buoni è oggetto di controlli periodici almeno mensili da parte del Responsabile di settore cui il dipendente appartiene, con ulteriori verifiche da parte dell'ufficio personale.

Art. 8 Tassazione

1. I buoni pasto cartacei sono sottoposti a tassazione IRPEF ai sensi dell'art. 51, comma 2 del DPR 917/86 (Tuir)¹ quando superano la soglia di euro 5,29.
2. Il lavoratore dipendente è chiamato a corrispondere le imposte sull'importo determinato dalla differenza tra il valore facciale del buono pasto ricevuto e il valore soglia di euro 5,29 se cartaceo.
3. Ai sensi del d.lgs. 314/1997 la base imponibile fiscale è allineata con quella previdenziale. L'erogazione del buono pasto al lavoratore dipendente fino all'importo giornaliero di euro 5,29 per i buoni cartacei non è soggetta a oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo tale dazione alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Gli importi dei buoni pasto superiori alle soglie citate sono computati per il calcolo degli oneri contributivi Inps e Inail del lavoratore dipendente.

Art. 9 Riserve

1. Il Comune si riserva di rivedere in qualsiasi momento la presente disciplina sulla base delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi, in particolar modo qualora la spesa effettiva a carico del bilancio comunale superi le stime indicate nella D.G.C. 130/2017.

1. ¹ *Art. 51, comma 2 TUIR “Non concorrono a formare il reddito:

omissis-

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.”

Vedi anche Agenzia delle Entrate circolare 26/E/2010.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

**OGGETTO: PROROGA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE FINO AL 31.12.2024**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 10/12/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: PROROGA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE FINO AL 31.12.2024**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 10/12/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 136 del 14/12/2019

Oggetto: PROROGA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
FINO AL 31.12.2024 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **17/12/2019** e sino al **01/01/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 17/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 136 del 14/12/2019

**Oggetto: PROROGA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE FINO AL 31.12.2024 .**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **17/12/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **28/12/2019**

Porto Mantovano li, 07/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)